

Legge provinciale n.19/2013 in materia di valutazione d'impatto ambientale VIA

LA RIFORMA DELLA VIA

- Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 ha modificato la Parte II del Codice dell'ambiente in recepimento della direttiva 2014/52/UE e introdotto il **provvedimento autorizzatorio unico** per i progetti sottoposti a VIA, con riferimento alla legge di riforma del procedimento amministrativo del 2014.

ITER DELLA RIFORMA

- Il decreto legislativo n. 104/2017 modifica il **riparto delle competenze amministrative** tra lo Stato e le Regioni e Province autonome in materia di VIA.
- La modifica della legge provinciale tiene conto della necessità di adeguare il procedimento di VIA con il **provvedimento unico** definito a livello statale adattandolo alla struttura organizzativa della Provincia.
- Approvazione della legge di riforma della VIA con **legge provinciale n. 6 del 19 settembre 2019.**

ELEMENTI DI RIFORMA

- La disciplina della valutazione d'impatto ambientale ha come obiettivo il miglioramento della protezione ambientale, il mantenimento degli ecosistemi e la sostenibilità delle opere pubbliche e private.
- La riforma rafforza la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della semplificazione delle procedure amministrative e armonizzandola con le altre normative inerenti la realizzazione e l'esercizio di impianti, opere o interventi sottoposti alla VIA.
- Miglioramento della qualità delle valutazioni ambientali anche attraverso l'aggiornamento dei contenuti degli studi d'impatto ambientale su fattori ambientali rilevanti (ad es.: cambiamenti climatici, biodiversità, salute pubblica).

IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO PROVINCIALE

- Il procedimento per il rilascio del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Provinciale (PAUP)** consentirà ai proponenti, pubblici e privati, che intendono realizzare un progetto sottoposto a VIA di acquisire contestualmente anche **tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dello stesso**. Questo nuovo procedimento unico, si pone in continuità con il processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi intrapreso con la legge provinciale n. 2 del 2019, e mette la **Conferenza di servizi** al centro di una attività di coordinamento particolarmente complessa che si conclude con la decisione di concedere i titoli abilitativi compresi nel PAUP, assunta sulla base della valutazione ambientale positiva, assicurando in questo modo un qualificato supporto ai soggetti competenti all'emanazione dei singoli atti autorizzativi.

TEMPI COMPLESSIVI PER INIZIO LAVORI OPERA SOGGETTA A VIA

- **Tempi normativa preesistente:**

VIA 140 giorni (200 giorni in caso di AIA).

Tempi aggiuntivi al procedimento di VIA per poter cominciare i lavori al fine di acquisire altri titoli: titolo edilizio (60 giorni) + tempi acquisizione altre autorizzazioni e concessioni + tempi acquisizione autorizzazioni esercizio.

- **Tempi con modifica di legge:**

Provvedimento unico PAUP (VIA + autorizzazioni per la realizzazione compreso titolo edilizio e concessioni + autorizzazioni per l'esercizio) necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto: i tempi del periodo di presentazione delle osservazioni sono incompressibili mentre i termini per le altre fasi sono perentori e non possono essere superiori ad un determinato numero di giorni.

SCHEMA DELLA PROCEDURA DI PAUP

Fasi

Procedurali: ● Verifica documentale ● Istruttoria ● Conferenza di servizi

